



Direttive tecniche

concernenti

l'identificazione degli animali ad unghia fessa

del 12 settembre 2011, modificate il 18 novembre 2019

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), emana le seguenti direttive:

I Considerazioni generali

1. Le presenti direttive riguardano l'identificazione degli animali ad unghia fessa ai sensi dell'articolo 6 lettera t OFE.
2. Gli animali ad unghia fessa devono essere identificati ai sensi dell'art. 10 OFE e delle presenti direttive. Fino a nuovo avviso, fanno eccezione a questa regola i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché gli animali ad unghia fessa tenuti negli zoo.
3. L'identificazione viene effettuata dal detentore di animali o su suo mandato. Il detentore è in ogni caso responsabile della corretta identificazione degli animali.
4. L'identificazione viene effettuata con l'applicazione di marche auricolari ufficiali tramite l'apposita pinza. Le marche auricolari devono essere fissate in modo tale che la parte maschio della marca auricolare sia situata sulla parte esterna dell'orecchio. Negli animali domestici della specie bovina, nei bufali, negli ovini e nei caprini una marca auricolare è fissata all'orecchio sinistro e un'altra all'orecchio destro. Negli animali della specie suina e nella selvaggina tenuta in cattività, la marca auricolare deve essere applicata all'orecchio destro.
5. Per l'identificazione secondo le presenti direttive tecniche possono essere utilizzati soltanto le marche auricolari e le pinze fornite dal gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore). Per le marche auricolari a microchip consegnate dal 15 agosto 2019 in poi, il numero leggibile elettronicamente deve essere identico al numero visivamente identificabile. È consentito aggiungere alle marche auricolari ufficiali o ad altre marche d'identificazione marche auricolari supplementari o identificazioni supplementari (ad es. anelli di marche auricolari), a condizione che siano differenti per colore, forma e dicitura e che non ne diminuiscano la leggibilità.
6. L'identificazione degli animali neonati deve essere effettuata entro i termini prescritti.
7. Gli animali ad unghia fessa possono lasciare l'azienda detentrica di animali soltanto se sono identificati conformemente alle presenti direttive tecniche. In ogni caso, al detentore di animali non è concesso togliere le marche auricolari ufficiali, nemmeno agli animali morti.
8. Se la marca auricolare deve essere tolta a causa di una lesione, al momento dell'importazione o per altri motivi, è necessaria l'approvazione da parte dell'ufficio veterinario cantonale.

II Attribuzione, registrazione e consegna delle marche auricolari

9. Il gestore è competente per l'attribuzione e la consegna delle marche auricolari per gli animali ad unghia fessa. Egli agisce su mandato dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Nella consegna delle marche auricolari il gestore può coinvolgere terzi, previo accordo dell'UFAG.
10. Le marche auricolari possono essere attribuite e consegnati soltanto ai detentori di animali, la cui azienda è registrata e alla quale il gestore ha attribuito un numero BDTA.

11. Le marche auricolari che non vengono più utilizzate a causa della cessione d'attività del detentore di animali o per altri motivi, devono essere riconsegnate al gestore, il quale deciderà se le marche verranno riutilizzate e se verrà rimborsata la tassa al detentore.

È inoltre proibito:

- a. modificare o cancellare la dicitura delle marche auricolari o di sue parti;
- b. aggiungere delle diciture supplementari sulle marche auricolari in altri posti di quelli previsti a questo scopo.

III Identificazione degli animali della specie bovina e dei bufali

12. Il detentore di animali deve identificare o far identificare gli animali della specie bovina e i bufali nell'azienda in cui sono nati per mezzo di due marche auricolari, al più tardi 20 giorni dopo la nascita. Se i bovini lasciano l'azienda in cui sono nati prima di questa età, devono essere identificati prima di lasciare l'azienda.
13. Il detentore di animali deve identificare o far identificare in modo permanente i bisonti (*Bison bison* spp.) nell'azienda in cui sono nati per mezzo di due marche auricolari, quando i vitelli sono separati dalla madre, ma al più tardi prima dei nove mesi di età. Se i bisonti lasciano l'azienda in cui sono nati prima di questa età, devono essere identificati prima di lasciare l'azienda.
14. A tutti gli animali della specie bovina importati non destinati alla macellazione diretta e ai bufali deve essere sostituita la marca auricolare con una ufficiale entro 21 giorni dal loro arrivo. A tale scopo occorre utilizzare le doppie marche auricolari sostitutive destinate specificamente agli animali importati, che l'importatore deve ordinare per tempo dal gestore. Il veterinario ufficiale vigila sulla corretta sostituzione delle marche auricolari e sull'eliminazione delle marche sostituite del Paese di provenienza.
15. Se un animale della specie bovina perde una marca auricolare, il detentore di animali comunica, entro tre giorni, il numero d'identificazione dell'animale al gestore e richiede una nuova marca auricolare con lo stesso numero. Una volta ricevuta, va applicata immediatamente all'animale per la nuova identificazione. Se si perde una marca auricolare elettronica deve essere sostituita con un'altra marca auricolare elettronica.
16. Gli animali di piccola taglia della specie bovina menzionati al numero 34 possono essere identificati con speciali marche auricolari attribuite e consegnate dal gestore.

IV Identificazione degli animali della specie ovina

17. Il detentore di animali deve identificare o far identificare gli animali della specie ovina nati dopo il 1° gennaio 2020, al più tardi 30 giorni dopo la loro nascita nell'azienda in cui sono nati, con due marche auricolari, una delle quali deve essere munita di microchip (marca auricolare elettronica). Se gli ovini lasciano l'azienda in cui sono nati prima di questa età, devono essere identificati prima di lasciare l'azienda.
18. Agli animali della specie ovina nati prima del 1° gennaio 2020 deve essere applicata una marca auricolare elettronica supplementare entro il 31 dicembre 2022. Se gli animali lasciano l'azienda prima del 31 dicembre 2022, la seconda marchiatura deve essere effettuata prima dello spostamento.
19. Agli agnelli da macello nati nel 2019 non deve essere applicata una marca auricolare supplementare se entro il 30 giugno 2020 vengono portati dall'azienda di nascita direttamente al macello.
20. A tutti gli animali della specie ovina importati e non destinati alla macellazione diretta deve essere sostituita la marca auricolare con una ufficiale entro 21 giorni dal loro arrivo. A tale scopo occorre utilizzare le doppie marche auricolari sostitutive destinate specificamente agli animali importati, che l'importatore deve ordinare per tempo dal gestore. Il veterinario ufficiale vigila sulla corretta sostituzione delle marche auricolari e sull'eliminazione delle marche sostituite del Paese di provenienza.
21. Se un animale della specie ovina perde una marca auricolare, il detentore di animali deve comunicare, entro tre giorni, il numero d'identificazione dell'animale al gestore richiedendo una nuova marca auricolare con lo stesso numero. Una volta ricevuta, va applicata immediatamente all'animale per la nuova identificazione. In caso di perdita della marca auricolare elettronica, quest'ultima deve essere sostituita con un'altra marca auricolare elettronica.

22. Gli animali di piccola taglia della specie ovina menzionati al numero 34 possono essere identificati con speciali marche auricolari, attribuite e consegnate dal gestore.

V Identificazione degli animali della specie caprina

23. Il detentore di animali deve identificare o far identificare gli animali della specie caprina nati dopo il 1° gennaio 2020, al più tardi 30 giorni dopo la loro nascita, nell'azienda in cui sono nati, con due marche auricolari, una delle quali deve essere munita di microchip (marca auricolare elettronica). Se i caprini lasciano l'azienda in cui sono nati prima di questa età, devono essere identificati prima di lasciare l'azienda.
24. Ai capretti da macello nati dopo il 1° gennaio 2020 deve essere applicata una sola marca auricolare se vengono portati dall'azienda di nascita direttamente al macello prima di aver compiuto il 120esimo giorno di età.
- Non è possibile ordinare singole marche auricolari presso il gestore. Il detentore di animali deve ordinare doppie marche auricolari per tutti i caprini.
 - Ai capretti non macellati entro il 120esimo giorno di età, dopo tale data deve essere applicata la seconda marca auricolare.
25. Agli animali della specie caprina nati prima del 1° gennaio 2020 deve essere applicata una marca auricolare senza microchip o una marca auricolare elettronica supplementare entro il 31 dicembre 2022. Se gli animali lasciano l'azienda prima del 31 dicembre 2022, la seconda marchiatura deve essere effettuata prima dello spostamento.
26. A tutti gli animali della specie caprina importati non destinati alla macellazione diretta deve essere sostituita la marca auricolare con una ufficiale entro 21 giorni dal loro arrivo. A tale scopo occorre utilizzare le doppie marche auricolari sostitutive destinate specificamente agli animali importati, che l'importatore deve ordinare per tempo dal gestore. Il veterinario ufficiale vigila sulla corretta sostituzione delle marche auricolari e sull'eliminazione delle marche sostituite del Paese di provenienza.
27. Se un animale della specie caprina perde una marca auricolare, il detentore di animali comunica, entro tre giorni, il numero d'identificazione dell'animale al gestore richiedendo una nuova marca auricolare con lo stesso numero. Una volta ricevuta, va applicata immediatamente all'animale per la nuova identificazione.
28. Gli animali di piccola taglia della specie caprina menzionati al numero 34 possono, su richiesta del detentore di animali, essere identificati con speciali marche auricolari consegnate dal gestore.

VI Identificazione degli animali della specie suina

29. Il detentore di animali deve identificare o far identificare gli animali della specie suina nell'azienda in cui sono nati tramite una marca auricolare, al più tardi 30 giorni dopo la nascita. Se i suini lasciano l'azienda in cui sono nati prima di questa età, devono essere identificati prima di lasciare l'azienda.
30. Se animali della specie suina perdono una marca auricolare, il detentore di animali deve, entro tre giorni, applicare agli animali in questione una nuova marca auricolare contenente il numero dell'azienda in cui è nato. Se questi animali vengono tenuti in un'azienda da ingrasso possono essere utilizzate le marche auricolari attribuite a questa azienda.
31. Gli animali di piccola taglia della specie suina menzionati al numero 34 possono, su richiesta del detentore di animali, essere identificati con speciali marche auricolari consegnate dal gestore.

VII Identificazione della selvaggina tenuta in parchi

32. Il detentore di animali deve identificare o far identificare per mezzo la selvaggina tenuta in parchi nei seguenti casi:
- prima che gli animali lascino vivi l'azienda in cui sono nati;
 - dopo essere stati uccisi, se le carcasse sono trasportate in un macello dove vengono lavorate carcasse di selvaggina di varia provenienza. La marca auricolare deve essere applicata in modo tale che il controllore delle carni possa risalire all'azienda di provenienza.
33. Se gli animali sono sottoposti ad esami ufficiali ordinati dal veterinario cantonale, devono essere identificati al momento del prelievo dei campioni.

VIII Identificazione degli animali di piccola taglia delle specie bovina, ovina, caprina e suina

34. I bovini, ovini, caprini e suini di piccola taglia possono essere identificati tramite speciali marche auricolari attribuite e consegnate dal gestore. Possono essere identificate con speciali marche auricolari le seguenti razze di piccola taglia:

Animali di piccola taglia della specie bovina

N. dell'autorizzazione	Razza
R-1	Bovini di razza Hérens ed Evolène iscritti nel libro genealogico della Federazione svizzera di allevamento della razza Hérens o dell'Associazione degli allevatori di vacche di razza Evolène (Alto Vallese).

Animali di piccola taglia della specie ovina

N. dell'autorizzazione	Razza
SF-1	Pecore skudde
SF-2	Pecore Heidschnucke
SF-3	Pecore di Soay
SF-4	Pecore di Ouessant
SF-5	pecora del Camerun

Animali di piccola taglia della specie caprina

N. dell'autorizzazione	Razza
Z-1	Capre nane

Animali di piccola taglia della specie suina

N. dell'autorizzazione	Razza
SW-1	Maialini nani
SW-2	Maialini pancia a tazza

35. Non è obbligatorio identificare con i marchi auricolari i suini di piccola taglia se sono tenuti come animali da compagnia ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (stato: 1° aprile 2011; RS 455.1) o se lasciano l'azienda per essere tenuti come animali da compagnia. Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

- gli animali non sono destinati alla macellazione;
- gli animali non partecipano a esposizioni, mercati di animali o ad altre manifestazioni analoghe;
- gli animali non entrano in contatto con animali ad unghia fessa di altri effettivi che non sono allevati come animali da compagnia ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (stato: 1° aprile 2011; RS 455.1);
- Il detentore di animali è tenuto a documentare tutte le variazioni dell'effettivo usando i certificati d'accompagnamento e il registro degli animali. Deve utilizzare un sistema di identificazione degli animali che permetta di identificare in modo sicuro gli animali menzionati nei documenti.

In caso di rischio di epizootia il veterinario cantonale può revocare questa deroga.

IX Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Ufficio della sicurezza alimentare e
di veterinaria